

Banca Popolare di Milano

Fondata nel 1865

Milano, 6 febbraio 2013

Spettabile
Delegazione Sindacale di Gruppo
e Organismi Sindacali Aziendali
costituiti dalle OO.SS.
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SINFUB
UGL CREDITO
UILCA

Con riferimento all'Intesa Conseguente alla Verifica relativa all'Accordo Quadro del 6 dicembre 2012 siglata in data odierna, confermiamo quanto segue:

a) Ad integrazione di quanto previsto dal punto c) della lettera aziendale del 6 dicembre 2012 confermiamo che il consolidamento - nei casi e nelle misure previste dall'Accordo Quadro e dall'Accordo di verifica sottoscritto in data odierna - per il Personale in servizio che abbia avuto in corso di maturazione il progressivo percepimento degli importi di cui all'art. 7, punti 1, 2, 3, 4 dell'Accordo Quadro, verrà effettuato per ciascun collaboratore interessato:

 a decorrere dal 1/1/2013 con riferimento alla misura percentuale in corso di maturazione nel mese di novembre 2012, sotto forma di assegno ad personam;

 a decorrere dal 1/1/2015 l'assegno ad personam di cui al primo alinea verrà incrementato con riferimento alla misura intera, calcolata tenendo a riferimento i valori definiti al momento del primo consolidamento, unicamente per coloro che entro il 31/12/2014 avrebbero maturato il percepimento dell'intero importo;

 a decorrere dal 1/1/2016 l'assegno ad personam di cui al primo alinea verrà incrementato con riferimento alla misura intera, calcolata tenendo a riferimento i valori definiti al momento del primo consolidamento, per il restante personale interessato.

b) Con riferimento al punto b) della medesima lettera aziendale del 6 dicembre 2012 confermiamo la disponibilità ad individuare, negli accordi sindacali di ingresso, soluzioni per garantire effetti equivalenti a quelli previsti, qualora le incorporazioni ivi indicate/trovino attuazione nel biennio 2014 – 2015.

1 Order

STA A

CMP

- c) Confermiamo, a seguito della sottoscrizione in data odierna dell'Intesa Conseguente alla Verifica, che si procederà all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, già con contratti di somministrazione interrotti nell'anno 2012 per effetto del raggiungimento del 36° mese di permanenza nel Gruppo (n° 7 unità di cui già all'Accordo Quadro 6/12/12).
- d) Precisiamo, infine, che nel bacino di riferimento di cui all'art. 9 dell'Accordo Quadro del 6 dicembre 2012 rientrano altresì i lavoratori con contratto di somministrazione di manodopera, già in servizio per più di 30 mesi presso la società Webank, il cui rapporto sia stato interrotto tra il 1/11/2012 ed il 6/12/2012, purchè valutati positivamente.

BANCA POPOLARE DI MILANO

Anche n.q. di Banca Capogruppo per conto delle Società Banca di Legnano - Banca Popolare di Mantova - Webank - Profamily

Sissors July

Roll

INTESA CONSEGUENTE ALLA VERIFICA relativa all' Accordo Quadro per la gestione delle ricadute sul Personale connesse all'attuazione del Piano Industriale del Gruppo BPM 2012/2015 "La Forza del Cambiamento"

In Milano, il giorno 6 febbraio 2013

tra

- 1. Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. (di seguito, per brevità, "BPM");
- Banca di Legnano spa (di seguito, per brevità, "BdL");
- 3. Banca Popolare di Mantova spa (di seguito, per brevità, "BPMantova");
- 4. Profamily spa;
- 5. WeBank spa

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo e gli Organismi Sindacali Aziendali costituiti dalle OO.SS.: Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito e Ullca

premesso che:

- 1. in data 6 dicembre 2012 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per la gestione delle ricadute sul Personale connesse all'attuazione del Piano Industriale del Gruppo BPM 2012/2015 "La Forza del Cambiamento";
- 2. l'art. 8 dell'Accordo Quadro prevede che "Le Parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2013 al fine di verificare il numero delle domande di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presentate ai sensi del presente accordo e valutare conseguentemente il grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione indicati nel Piano Industriale";
- 3. in data 21 e 30 gennaio 2013 e nella giornata di oggi l'Azienda ha fornito dati e informazioni utili all'espletamento della verifica tenutasi in data odierna; \
- 4. in tale ambito le Parti:
 - a) ai sensi dell'art. 8 lett. A) dell'Accordo quadro del 6 dicembre 2012, hanno innanzitutto preso atto del numero di richieste di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro presentate dai dipendenti di ciascuna azienda del Gruppo che, entro il 31 dicembre 2015, risultano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per avere immediato diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici A.G.O., anche se con diritto al mantenimento in servizio;
 - b) al sensi dell'art. 8 lett. B) dell'Accordo quadro del 6 dicembre 2012, hanno preso atto del numero di richieste di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà presentate da coloro che maturano il requisito per l'accesso al trattamento D pensionistico A.G.O. tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018;
 - c) ai sensi dell'art. 8 lett. C) dell'Accordo quadro del 6 dicembre 2012, hanno verificato il numero delle richieste di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il fine di

aderire alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà presentate dai lavoratori che maturino i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2020.

 Ribadito che l'art. 12 dell'Accordo quadro prevede che tutte le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro effettuate ai sensi del medesimo Accordo, devono essere formalizzate davanti alla Commissione paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del Ccnl di settore.

si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Adesione al Fondo di Solidarietà

In relazione alla numerosità delle richieste di adesione di cui al punto 4 c) delle premesse, le Parti concordano l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà anche per tutti coloro che, maturando i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico A.G.O. tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2020, abbiano già presentato alla propria Azienda, entro il 20 gennaio 2013, richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (All. C dell'Accordo quadro del 6 dicembre 2012) con il fine di aderire alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.

Stante quanto sopra, la domanda di risoluzione consensuale per l'accesso al Fondo di Solidarietà per questi lavoratori si intende perfezionata senza necessità di ulteriori loro dichiarazioni in proposito, fatta salva la necessità di formalizzazione davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del CCNL di settore.

Ai lavoratori che abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà per gli anni 2019 e 2020 verranno erogate le prestazioni straordinarie secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal D.M. 28 aprile 2000 n. 158 e successive modifiche nonché nell'Accordo nazionale 8 luglio 2011 recepito con il D.M. 3 agosto 2012 n. 67329, prorogato dall'art. 1, c. 388 della L. 24/12/12 n. 228 (Legge di stabilità 2013) .

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avverrà con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso e della relativa indennità sostitutiva e nelle seguenti date:

- 31 marzo 2014,
- 30 giugno 2014,
- 30 settembre 2014,
- 31 dicembre 2014
- 31 marzo 2015
- 30 giugno 2015,

per coloro che maturino i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà (art. 5, comma 1, lettera b) D.M. 158/2000 e successive modifiche) entro ciascuna delle date sopra indicate con accesso dei lavoratori alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà alla prima finestra utile rispetto alla data di maturazione dei relativi requisiti di legge. Le finestre di accesso al Fondo di Solidarietà si applicano anche nei confronti del personale dirigente.

A

N K

dingente.

. Vm]

A Mi

Nei confronti dei lavoratori interessati, si intendono integralmente richiamate e confermate tutte le previsioni contenute nell'Accordo quadro del 6 dicembre 2012 in tema di modalità e condizioni per l'accesso al Fondo di Solidarietà. Si richiamano in particolare le previsioni in tema di incentivi e trattamenti accessori di cui all'art. 6 dell'Accordo quadro, nonché le previsioni in tema di formalizzazione delle risoluzioni consensuali di cui all'art. 12 del medesimo Accordo quadro.

Art. 3 Consolidamenti retributivi

Preso atto dei risultati delle verifiche espletate e della prevista attivazione del Fondo di Solidarietà per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2020, Le Parti valutano che le misure adottate sono atte al raggiungimento degli obiettivi complessivi di riduzione indicati nel Piano Industriale e, pertanto, verranno posti in essere gli interventi correlati al conseguimento degli obiettivi stessi.

In particolare, in aggiunta al consolidamento già previsto nell'ambito dell'art. 7 punti 1 e 2 dell'Accordo quadro ("Retribuzione Integrativa Aziendale" e 70% del "Premio di rendimento extra standard" o comunque di quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore), ed in aderenza a quanto statuito nell'ambito dell'art. 8 lett. D) del medesimo Accordo quadro, si procederà al consolidamento nella retribuzione individuale, sotto forma di assegno ad personam non rivalutabile e non assorbibile ed erogato su dodici mensilità, degli importi da ultimo percepiti da ciascun dipendente, calcolati in ragione annua anche in caso di assenze per maternità e/o aspettative, anche a titolo di:

- 1) "Indennità Invernale"
- 2) "Monte Aggiuntivo"
- 3) 30% del "Premio di rendimento extra standard" o comunque di quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore (in qualsiasi modo denominata nelle aziende del Gruppo e anche se erogata in forma mensilizzata);
- 4) "Produttività Quota Fissa Cia".

I consolidamenti degli importi di cui ai punti 1) 2) 3) avverranno con decorrenza dal mese di gennaio 2013, e assorbono quanto previsto all'art. 7 punto 3) dell'Accordo quadro. Conseguentemente le Parti confermano che tali voci non saranno più erogate a far data dal medesimo mese di gennaio 2013.

Il consolidamento degli importi di cui al punto 4) avverrà con decorrenza dal mese di gennaio 2014, ferme restando le previsioni di cui all'art. 7 punto 4) dell'Accordo quadro.

Conseguentemente le Parti confermano che tale voce non sarà più erogata a far data dal medesimo mese di gennaio 2014.

Le Parti concordano che il valore dell'assegno ad personam derivante dai consolidamenti di cui ai punti che precedono nonché da quanto previsto dall'art. 7, punti 1 e 2 dell'Accordo quadro, sarà tempo per tempo proporzionato alla durata dell'orario di lavoro del singolo dipendente.

Art. 4 Buona occupazione

In ottemperanza all'Accordo Quadro del 6/12 art. 9, il Gruppo si impegna a procedere alla progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere presso le società del Gruppo ed a procedere altresì ad assunzioni di personale.

In relazione al numero di domande di risoluzione presentate ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Accordo, il Gruppo reputa compatibile con l'assetto organizzativo e dei costi previsto dal

gamzzativo e dei costi pi

100

)

Piano Industriale e definito dall'Accordo Quadro un piano di 150 assunzioni/stabilizzazioni (misurate in FTE), nella misura indicativa di 50 per ciascuno degli anni di Piano.

In tale ambito, per le assunzioni di base, si ricorrerà in via prioritaria agli appartenenti, privi di occupazione stabile, ai bacini previsti dall'art. 9 dell'Accordo Quadro, tenuto conto dei requisiti professionali e delle esigenze organizzative valutati dalle Aziende del Gruppo.

Le assunzioni di base di cui al presente articolo verranno effettuate con il contratto di apprendistato professionalizzante o comunque con l'adozione del livello retributivo di inserimento professionale. Potrà essere fatto ricorso, altresì, all'assunzione con contratto part time, in forme compatibili con le esigenze aziendali.

Le Parti si incontreranno entro il 30.9.2013 per valutare lo stato di attuazione del presente articolo.

Art. 5

Le Parti si impegnano a calendarizzare appositi incontri al fine di ottemperare agli impegni contrattuali previsti nell'Accordo Quadro del 6 dicembre 2012.

Le Parti stipulanti ritengono necessario sottoporre il presente Accordo ai rispettivi organi decisionali prima di dare corso e validità al medesimo.

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., anche n.q. di Banca Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banca Popolare di Milano

FABI FIBA Cisl

FISAC Cgil

SINFUB UGLCredito

Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l.

Azienda,

Organizzazioni Sindacali



Banca di Legnano S.p.A.

Organizzazioni Sindacali

Banca Popolare di Mantova S.p.A.

Organizzazioni Sindacali

WeBank S.p.A.

Organizzazioni Sindacali

ProFamily S.p.A.

Organizzazioni Sindacali

Organizzazioni Sindacali

Wi